

**Risposta n. 383**

**OGGETTO:** Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212. Polizza assicurativa collettiva - regime di tassazione Articolo 26-ter, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'istante, in qualità di componente del Corpo di Polizia Locale del Comune *Alfa*, ha formulato una richiesta di chiarimento in merito al regime di tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che garantiscono un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell'assicurato.

L'istante rappresenta, in particolare, che *"in data 31/03/2009 il Comune Alfa stipulava a favore degli agenti di Polizia Municipale, una polizza collettiva previdenziale integrativa con la Beta Assicurazioni [...], RAMO VITA, finanziata annualmente con parte dei proventi derivanti dalle sanzioni alle violazioni del Codice della Strada, secondo quanto previsto dall'art. 208 d.lgs. 295/1992 di durata decennale"*.

Precisa, inoltre, che *"nell'ambito della predetta Convenzione, il Comune Alfa*

*veniva individuato come Contraente e i dipendenti della Polizia Municipale del Contraente come Beneficiari".*

Nel contratto veniva stabilito che in caso di liquidazione parziale o totale, Beneficiario della prestazione della singola posizione assicurativa è il dipendente assicurato e che *"La liquidazione delle prestazioni verrà effettuata tramite il Contraente, cui Beta verserà la somma totale dovuta per ogni singola posizione assicurativa e su cui graverà l'onere di operare le ritenute fiscali e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di versare al Beneficiario la somma netta".*

L'istante precisa che la polizza andava a scadenza il 31 marzo 2019 e, a seguito delle richieste di liquidazione dei beneficiari, con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario si procedeva all'autorizzazione alla liquidazione totale delle singole posizioni della Polizza Collettiva Integrativa stipulata con la compagnia di assicurazione.

Tale liquidazione seguirà successivamente l'iter già previsto in passato dal Comune *Alfa* quando il capitale corrisposto è stato assoggettato ad imposta secondo la regola dei "Redditi a Tassazione Separata" in forza del decreto legislativo n. 124 del 1993, equiparando la polizza in evidenza a "forma pensionistica complementare" e ciò al netto dell'imposta sostitutiva ex legge 47 del 2000, già operata dalla Compagnia di Assicurazione.

L'istante ritiene che l'interpretazione delle disposizioni tributarie operata dal Comune *Alfa* non sia corretta e chiede di conoscere quale sia la corretta modalità di tassazione delle somme in esame.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Ad avviso dell'istante il contratto di assicurazione stipulato dal Comune *Alfa*, ramo VITA, deve essere equiparato, ai fini della tassazione, ai contratti di Risparmio e Investimento (Index Linked, Unit Linked, multiramo, e rivalutabili).

Conseguentemente in caso di riscatto totale, parziale o alla scadenza naturale del contratto, il sostituto d'imposta deve applicare attualmente un'imposta sostitutiva pari al 26% sulla parte liquidata, facendo la differenza tra il capitale maturato fino a quel momento e i premi versati.

Tale soluzione, a parere dell'istante, "*trova il suo fondamento normativo nel combinato disposto degli articoli 26 ter del D.P.R. 600/1973 e nell'articolo 7 del d.lgs. 461/1997 senza ulteriori applicazioni di imposta. L'aliquota applicabile ai rendimenti maturati varia, nei diversi periodi contrattuali considerati e in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto*".

In particolare l'istante ritiene pertanto che alle plusvalenze maturate:

- fino al 31/12/2011 si applica l'aliquota del 12,50% indipendentemente dalla composizione del sottostante finanziario collegato al contratto;
- dall'01/01/2012 al 30/06/2014 si applica l'aliquota del 12,50% o del 20% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto;
- a partire dall'01/07/2014 si applica l'aliquota del 12,50% o del 26 % in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto."

Secondo l'istante, infatti, "*diversamente argomentando questo genere di polizze subirebbe una doppia imposizione che non pare conforme alle disposizioni normative che regolano la materia*".

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Come evidenziato nell'istanza, il Comune *Alfa* ha attivato una polizza collettiva con la compagnia *Beta*, individuata a seguito di formale indagine di mercato tra le compagnie di assicurazione a livello nazionale, finanziata con parte dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, quale strumento organizzativo al fine di assicurare ai dipendenti una prestazione previdenziale integrativa.

Al fine di inquadrare la fattispecie rappresentata, devono essere ricordate, in via preliminare, le disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dove vengono elencate tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, in deroga al principio generale dell'onnicomprensività sancito dall'articolo 51, comma 1, del TUIR, in applicazione del quale *"tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"* costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l'altro, che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

Al riguardo, l'amministrazione finanziaria ha più volte precisato (cfr. circolari n. 326 del 1997, n. 188 del 1998, n. 28/e del 2016 e n. 5/e del 2018) che il legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione "alla generalità dei dipendenti" ovvero a "categorie di dipendenti", non riconosce l'applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 dell'articolo 51 del TUIR ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Con riferimento al caso prospettato, deve essere rilevato che le quote accantonate, con polizza, dal Comune *Alfa* a favore degli agenti di polizia municipale hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore dei lavoratori dipendenti.

Nell'ipotesi in cui beneficiari della polizza sono i lavoratori, l'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 391/E del 21 dicembre 2007 ha chiarito che l'importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. *"fringe benefit"*) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili ai sensi

dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

Tali somme, pertanto, sono da trattare come componente positiva del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR, ferma restando l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il valore dell'emolumento in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato l'importo complessivo di euro 258,23.

Resta fermo che in tale ipotesi, le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita.

In particolare, come specificato con la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, che ha fornito chiarimenti circa la "Modifica dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria", per i contratti stipulati entro la data del 30 giugno 2014, dovrà essere applicata l'aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi e pertanto nella misura:

- del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
- del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**